



Documento di seduta

A9-0004/2023

17.1.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Emil Radev

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	11
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	16
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico

(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0429),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0338/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0004/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) È necessario agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie per prevenire,

Emendamento

(1) È necessario **ottimizzare e** agevolare l'accesso alle informazioni

accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo. In particolare, un rapido accesso alle informazioni finanziarie è essenziale per condurre indagini penali efficaci e individuare e successivamente confiscare gli strumenti e i proventi di reato.

finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi, compreso il terrorismo. In particolare, un rapido accesso alle informazioni finanziarie è essenziale per condurre indagini penali efficaci e individuare e successivamente confiscare gli strumenti e i proventi di reato, ***soprattutto nel quadro delle indagini sulla criminalità organizzata.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata e del riciclaggio di denaro, come pure dell'importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare ***le attività criminali***, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestiva dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno, le autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati designate in conformità alla direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero poter accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla direttiva (UE) YYYY/XX.

Emendamento

(5) Tenuto conto della natura transfrontaliera della criminalità organizzata, ***del finanziamento del terrorismo*** e del riciclaggio di denaro, come pure dell'importanza di disporre di informazioni finanziarie pertinenti per contrastare ***i reati gravi***, anche mediante il reperimento, il congelamento e la confisca tempestiva dei beni acquisiti in modo illegale laddove possibile e opportuno, le autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati designate in conformità alla direttiva (UE) 2019/1153 dovrebbero poter accedere e consultare direttamente i registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla direttiva (UE) YYYY/XX.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le garanzie e le limitazioni già previste dalla direttiva (UE) 2019/1153

Emendamento

(6) Le garanzie e le limitazioni già previste dalla direttiva (UE) 2019/1153

dovrebbero applicarsi anche alle possibilità di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla presente direttiva. Le garanzie e le limitazioni in parola comprendono le limitazioni poste alle autorità che hanno il potere di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, le finalità per le quali l'accesso e la consultazione possono essere consentiti, le tipologie di informazioni accessibili e consultabili, i requisiti applicabili al personale delle autorità competenti designate, la sicurezza dei dati e la registrazione degli accessi e delle consultazioni.

dovrebbero applicarsi anche alle possibilità di accesso e di consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso lo sportello unico RCB istituito dalla presente direttiva. Le garanzie e le limitazioni in parola comprendono le limitazioni poste alle autorità che hanno il potere di accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, le finalità per le quali l'accesso e la consultazione possono essere consentiti, le tipologie di informazioni accessibili e consultabili ***pur nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati***, i requisiti applicabili al personale delle autorità competenti designate, la sicurezza dei dati e la registrazione degli accessi e delle consultazioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'atto di consentire alle autorità competenti di uno Stato membro di accedere ai registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri e di consultarli tramite lo sportello unico RCB si basa sulla presunzione che gli Stati membri rispettino il diritto dell'Unione, lo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Qualora i dati consultati tramite lo sportello unico RCB siano utilizzati nelle indagini e nel perseguimento dei reati, l'obbligo per gli Stati membri di rispettare le norme in materia di diritti fondamentali e i relativi obblighi comporta anche il dovere di garantire che i diritti di indagati e imputati siano tutelati allo stesso modo, compreso il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, che sono

elementi essenziali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione. Nell'utilizzare lo sportello unico RCB, le autorità competenti sono altresì tenute a rispettare i diritti e i principi fondamentali previsti dal diritto internazionale, dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Analogamente a quanto previsto nella direttiva (UE) 2019/1153, anche per quanto riguarda l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari attraverso lo sportello unico RCB, nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi, stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente

(12) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente

all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio [e ha *espresso un parere il XX 2021*],

all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha *formulato le sue osservazioni il 6 settembre 2021*,

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1

Direttiva (UE) 2019/1153

Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio], **quando ciò sia necessario** per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine."

Emendamento

"1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio] **laddove tali autorità competenti abbiano motivi giustificati di ritenere che vi possano essere informazioni pertinenti sui conti bancari in altri Stati membri che sono necessarie** per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.

I dati raccolti a seguito dell'accesso o della consultazione delle informazioni sui conti bancari tramite lo sportello unico RCB di cui al primo comma sono adeguati e pertinenti agli scopi per cui sono ricercati e non sono eccessivi in relazione a tali scopi. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano effettuare le consultazioni di cui al primo comma solo

a condizione che le autorità nazionali competenti siano in grado di effettuare tali consultazioni nel registro nazionale alle stesse condizioni in un caso nazionale analogo. Le informazioni ottenute attraverso l'accesso e la consultazione dello sportello unico RCB sono utilizzate unicamente allo scopo per il quale sono state richieste.

Gli Stati membri provvedono affinché, quando le autorità nazionali competenti da essi designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, accedono e consultano informazioni in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico RCB, tali autorità competenti rispettino i diritti procedurali delle persone fisiche e si conformino alle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità competenti designate, avente accesso attraverso lo sportello unico RCB, mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.

15.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico (COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Relatrice per parere: Inese Vaidere

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le unità di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero adoperarsi per scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie per prevenire e contrastare più efficacemente il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

"La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria ("FIU") alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo **nonché misure per favorire la cooperazione tra FIU.**"

(-1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva stabilisce misure intese ad agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi. Essa prevede inoltre misure intese ad agevolare l'accesso delle unità di informazione finanziaria ("FIU") alle informazioni in materia di contrasto per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo."

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

Le misure volte a facilitare la cooperazione tra le FIU dovrebbero essere attuate nell'ambito della base giuridica prevista dalla direttiva antiriciclaggio.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva (UE) 2019/1153

Articolo 9

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 9

(1 bis) l'articolo 9 è soppresso.

Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive FIU siano autorizzate a scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di

informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al paragrafo 1, e fatte salve le loro limitazioni operative, le FIU si adoperino per scambiare tali informazioni con tempestività.

(direttiva (UE) 2019/1153)

Motivazione

L'articolo 53 dell'attuale direttiva AMLD5 introduce un'ampia base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU in merito al riciclaggio e ai reati presupposto, compreso il terrorismo. L'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/1153 ha pertanto introdotto un'incoerenza relativamente alla base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU nell'UE e, al fine di evitare incertezza giuridica, dovrebbe essere soppresso. L'articolo 53 della direttiva AMLD5 – e la sua sostituzione attraverso l'articolo 24 della proposta della Commissione relativa all'AMLD6 – dovrebbe costituire l'unica base giuridica per lo scambio di informazioni tra le FIU.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
Riferimenti	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Inese Vaidere 16.9.2021
Esame in commissione	13.1.2022
Approvazione	14.3.2022
Esito della votazione finale	+: 46 -: 3 0: 7
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pişlaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtegasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zile
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Manon Aubry, Karima Delli, Maximilian Krah, Chris MacManus, Andreas Schwab, Linea Søggaard-Lidell
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Silvia Modig

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

46	+
ID	Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Carlo Calenda, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru, Linea Sjøgaard-Lidell, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli
Vers/ALE	Rasmus Andresen, Karima Delli, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

3	-
ID	Gunnar Beck, Maximilian Krah
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

7	0
ECR	Raffaele Fitto, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, France Jamet
The Left	Chris MacManus

	Correzioni e intenzioni di voto
+	Valentino Grant
-	
0	

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico	
Riferimenti	COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD)	
Presentazione della proposta al PE	20.7.2021	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 13.9.2021	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ECON 13.9.2021	
Relatori Nomina	Emil Radev 29.11.2021	
Esame in commissione	31.3.2022	13.7.2022
Approvazione	12.1.2023	
Esito della votazione finale	+: 56 -: 2 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Laura Ferrara, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Erik Marquardt, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Elena Yoncheva	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bartosz Arłukowicz, Damian Boeselager, Delara Burkhardt, Susanna Ceccardi, Olivier Chastel, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Gwendoline Delbos-Corfield, Klára Dobrev, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Loucas Foulas, Romeo Franz, Daniel Freund, José Gusmão, Balázs Hidvéghi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Dietmar Köster, Ondřej Kovařík, Sergey Lagodinsky, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Jaak Madison, Giuseppe Milazzo, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Philippe Olivier, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Morten Petersen, Giuliano Pisapia, Peter Pollák, Carles Puigdemont i Casamajó, Bergur Løkke Rasmussen, Sira Rego, Terry Reintke, Thijs Reuten, Franco Roberti, Rob Rooke, Domènec Ruiz Devesa, Silvia Sardone, Michal Šimečka, Sylwia Spurek, Paul Tang, Cristian Terheș, Róza Thun und Hohenstein, Romana Tomc, Dragoș Tudorache, Miguel Urbán Crespo, Nils Ušakovs, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Axel Voss, Maria Walsh, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Juan Ignacio Zoido Álvarez	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Jorge Buxadé Villalba,	

momento della votazione finale	Marian-Jean Marinescu, René Repasi, Antonio Maria Rinaldi, Mounir Satouri, Jörgen Warborn
Deposito	17.1.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

56	+
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa, Vincenzo Sofo
ID	Patricia Chagnon, Antonio Maria Rinaldi, Tom Vandendriessche
NI	Laura Ferrara
PPE	Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Alessandra Mussolini, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Sara Skyttedal, Loránt Vincze, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Yana Toom
S&D	Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, René Repasi, Thijs Reuten, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Elena Yoncheva
The Left	Malin Björk, Clare Daly, Sira Rego
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Mounir Satouri, Tineke Strik

2	-
ID	Gunnar Beck
NI	Milan Uhrík

1	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti